

Il "riscontro a ritroso" sulla congruità dell'offerta.

Assolutamente speciosa - per cominciare - è l'argomentazione che il «riscontro a ritroso rappresentato dai ricavi di S.G.R. è da un lato fuorviante e dall'altro indicativo del contrario. In effetti quanto in concreto ha potuto e potrà ricavare la società cessionaria è del tutto ininfluenza, dovendosi in questa sede aver riguardo alla potenzialità realizzata dal patrimonio affidata ad un'ordinaria liquidazione» (pag. 204 della Sentenza).

Ora aver riguardo alla *potenzialità realizzativa del patrimonio* affidato ad un'ordinaria liquidazione è un modo come un altro per dire che, prima di accettare l'offerta S.G.R., occorre interrogarsi sui possibili esiti della liquidazione condotta con le consuete (normali) modalità. Evidentemente tutti coloro - e sono tanti! - i quali nel corso del complesso *iter*, che ha condotto all'operazione S.G.R., hanno espresso parere favorevole a tale operazione hanno ritenuto che con la vendita ad S.G.R. la *potenzialità realizzativa del patrimonio Fedit* si esplicasse al massimo e, comunque, meglio di quanto fosse consentito da un'ordinaria liquidazione. In altre parole, i promotori di S.G.R. e tutti coloro che a vario titolo hanno reso possibile l'operazione hanno ritenuto che, con la vendita in blocco, si tutelassero al meglio le ragioni di tutti i creditori, perché si consentiva al Concordato Fedit (attraverso le risorse pagate da S.G.R.) di distribuire a tutti i creditori il maggior importo possibile.